

Verbale di accordo

Le parti sociali costituenti EBER convengono che il ruolo svolto dalla bilateralità artigiana in Emilia Romagna ha significativamente contribuito a salvaguardare elevati livelli occupazionali e a garantire il reddito dei lavoratori anche laddove si sono verificate importanti destrutturazioni settoriali.

Il ruolo del Fondo Sostegno al Reddito anche nel corso della crisi congiunturale e del decentramento produttivo verificatisi negli ultimi anni è stato positivamente avvertito da imprese e lavoratori; tuttavia il prolungarsi della recessione ha prodotto significativi disequilibri di bilancio che impongono un aggiornamento delle regole fino ad oggi vigenti.

Le parti ritengono che il cambiamento debba intervenire su alcuni fronti sia di carattere regolamentare che di sistema in cui il fondo agisce, mantenendo fermi i principi di solidarietà e universalità a base della nostra bilateralità e al contempo introdurre quei correttivi utili a contrastare quegli utilizzi che trascendono dai principi ispiratori.

Tutto ciò premesso, si conviene che:

- 1) si precostituiscano entro il corrente anno le condizioni per giungere ad un accordo interconfederale e intercategoriale che fissi quale norma retributiva integrativa comune a tutti i CCRIL in Emilia Romagna le provvidenze erogate da EBER, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, ai lavoratori in caso di sospensione e riduzione.
- 2) Si modifichi il regolamento EBER a decorrenza dal 2005 nel seguente modo:
 - a. La quota di 36, 98 € spettante al FSR, viene temporaneamente integrata di € 6 da reperirsi nella quota oggi destinata ai fondi comuni;
 - b. Le prestazioni in favore dei lavoratori saranno erogate secondo l'attuale normativa a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un ticket da calcolarsi nella misura di 0,50 € per ogni ora riconosciuta; sono esentati dal ticket nel primo anno di richiesta, le imprese iscritte e versanti al Fondo da almeno 5 anni.
 - c. Il monte ore per ogni lavoratore è fissato in 520 ore anno per quelli a tempo pieno e in 260 ore per i part time.
 - d. Per consentire una gestione contrattuale tra le parti delle ristrutturazioni e delle riconversioni aziendali e della flessibilità produttiva è prevista una gestione del monte ore individuale su di un arco temporale di tre anni, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di 1300 per lavoratore, da rimodularsi per i part time in 650, fermi restanti i massimali annui sopra previsti;
- 3) Si prosegua l'azione di monitoraggio già avviata degli andamenti del FSR attraverso l'adeguamento delle procedure e delle strumentazioni utili, al fine di precorrere momenti di disequilibrio rispetto agli obiettivi.

Bologna 11 novembre 2004

CGIL

CNA

CISL

CONFARTIGIANATO

UIL

CASA

CLAAI